

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRANI  
SEZIONE CIVILE**

nella persona del Dott. Elio Di Molfetta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

definitiva nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.

tra

**SOCIETA' MUTUATARIA**

- oppONENTI -

e

**BANCA**

- OPPOSTA -

All'udienza del 25.01.2017, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale decideva la causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 22.04.2010 gli odierni istanti, la società MUTUATARIA in qualità di debitore principale ed i restanti in quanto fideiussori della prima, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS loro notificato in data 16.03.2010, con cui la BANCA ingiungeva loro il pagamento della somma di € 52.441,90 a titolo di saldo debitore del c.c. n. OMISSIS, intrattenuto dalla società opponente, nonché a titolo di residuo debito derivante da mutuo concesso alla stessa società, lamentando l'applicazione da parte della banca di interessi usurari e la violazione del principio della domanda, avendo la Banca chiesto il pagamento degli interessi convenzionali e moratori nella misura del 9,714% a partire dal 23.12.2009 ed avendo ottenuto nel decreto ingiuntivo l'ingiunzione al pagamento degli interessi dall'11.04.2008.

Gli opponenti chiedevano in corso di causa la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo concluso con la controparte in data 13.07.2010 una transazione con cui si impegnavano a pagare la somma di € 36.000,00 ed in virtù della quale pagavano effettivamente la somma di € 34.500,00.

La parte opposta contestava l'avversa prospettazione.

L'opposizione pare solo parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.

2. Anzitutto non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Questa si realizza in tutte quelle ipotesi - non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi - in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente,

*Sentenza, Tribunale di Trani, Dott. Elio Di Molfetta n. 1157 del 25 maggio 2017*

venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.

In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi oltre che alle spese giudiziali), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (cfr. ex plurimis Cass. Sent.n.22446\2016, sent. n. 11813\2016).

In nessun caso il giudice può, tuttavia, emettere la declaratoria, ove la parte nell'opporci alla relativa richiesta eccepisca, ove si tratti di transazione semplice o non novativa (cfr. ex plurimis Cass. Sent. n.4257\2017), la risoluzione della stessa per inadempimento.

Ed è proprio questo il caso di specie, avendo la parte opposta eccepito l'inadempimento della transazione non novativa per paralizzare la richiesta che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

E' dato non contestato, infatti, che gli oppositori hanno pagato non l'intera somma che si erano impegnati a pagare in ossequio al contratto di transazione in questione, ma soltanto la più ridotta somma di € 34.500,00.

Ed è altresì evincibile dal contratto di transazione che "l'accordo è risolutivamente condizionato all'utile e puntuale rispetto dei termini" ivi previsti per il pagamento delle singole rate della debitoria, "da intendersi come perentori ed improrogabili.

Conseguentemente, in caso di infruttuosa scadenza di detti termini, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste, il presente accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto" (v. in atti).

Ne consegue l'impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

3. Dal contratto di apertura di credito si evince la pattuizione di un tasso di interesse, per l'ipotesi dello sconfinamento del fido oltre la soglia di € 5.000,00, superiore al tasso soglia dell'usurarietà prevista dalla legge n. 108\1996 applicabile razione temporis, pari al 14,25 % (v. comunicazione della Banca d'Italia per il periodo aprile-giugno 2005 prodotta dalla parte opponente), per effetto della maggiorazione minima dell'1% del tasso pattuito.

Il contratto di affidamento stipulato in data 13.05.2005 ed il documento di sintesi prevedono, infatti, un tasso di interesse debitore pari al 13,5% oltre alla maggiorazione, nel caso di scoperto di conto corrente oltre fido, dell'1%.

In tal modo il tasso debitore risulta essere pari 14,50%.

Ne consegue la nullità della clausola e la non debenza degli interessi, a mente dell'art. 1815 c.c.

Posto che la usurarietà che affligge l'operazione contrattuale in esame risulta essere originaria, e non semplicemente sopravvenuta, vi è che la c.t.u., le cui conclusioni vanno condivise perché scovre da vizi logici, ha determinato in complessivi € 44.459,76 la debitoria degli oppositori.

Di questa somma gli odierni istanti hanno pagato la somma di € 34.500,00, onde la necessità di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare gli opposenti al pagamento della residua somma di € 9.959,76, oltre interessi.

4. Tali interessi, in conformità al principio della domanda, e dunque in accoglimento dello specifico motivo di opposizione in esame, vanno determinati nella misura del 9,714% a partire dal 23.12.2009, in conformità a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo.

5. Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite, come determinate in parte motiva, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando sulla opposizione in esame, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo oggetto di causa e condanna la parte opponente a pagare alla controparte la somma di € 9.959,76, oltre interessi nella misura del 9,714% a partire dal 23.12.2009 fino al saldo;

2) rigetta ogni altra domanda;

3) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della parte opponente;

4) condanna la parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate nella misura di € 4.835,00, oltre accessori come per legge.

Trani, 08/05/2017

Il G.U. Elio Di Molfetta

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*